

## ACCORDO UNA TANTUM

tra:

ANAEP CONFARTIGIANATO PUGLIA rappresentata dal Presidente della Federazione regionale Confartigianato Francesco Sgherza e dal presidente regionale ANAEP Luigi Marullo assistiti dal Segretario regionale di Confartigianato Imprese Puglia dott. Umberto A. Castellano e dall'avv. Giuseppe Possidente;

CLAAI PUGLIA rappresentata dal Presidente regionale Luigi Cosimo Quaranta;

CNA COSTRUZIONI PUGLIA rappresentata dal Segretario regionale di CNA PUGLIA Giuseppe Riccardi;

FIAE CASARTIGIANI PUGLIA rappresentata dal Coordinatore regionale Stefano Castronuovo;

e

FENEAL UIL PUGLIA rappresentata dal Segretario generale regionale Francesco Pappolla e dai Segretari Giovanni Librando e Salvatore Listinge;

FILCA CISL PUGLIA rappresentata dal Segretario generale regionale Antonio Delle Noci e dai Segretari Luigi Sideri e Giuseppe Villani;

FILLEA CGIL PUGLIA rappresentata dal Segretario generale regionale Ignazio Marcello Savino e dai Segretari Giovanni Massaro e Francesca Deleonardis;

viene stipulato il presente accordo da valere per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato contratto collettivo nazionale 4 maggio 2022 e per i lavoratori e le lavoratrici da esse dipendenti.

### UNA TANTUM

Agli operai in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà riconosciuto un importo una tantum lordo forfettario non ripetibile nella misura di seguito riportata: *DA 2023 o prima*

- 110 euro lordi a coloro assunti prima del 1° gennaio 2024 e senza soluzione di continuità siano ancora in forza alla data odierna, da erogarsi in due rate di pari importo unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2024 e dicembre 2024;
- 55 euro lordi a coloro assunti dal 1° gennaio 2024 e senza soluzione di continuità siano ancora in forza alla data odierna da erogarsi in un'unica soluzione unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2024;

Per le lavoratrici e i lavoratori con orario ridotto a tempo parziale il suddetto importo sarà riproporzionato all'orario contrattualmente concordato.

Sono esonerate dal versamento dell'una tantum le imprese che abbiano già versato ai propri lavoratori in forza secondo la suindicata casistica, somme a titolo di elemento variabile della retribuzione antecedentemente all'entrata in vigore del presente contratto.

In via eccezionale e non ripetibile in caso di analoghe negoziazioni, agli impiegati ai quali si applica il presente C.C.R.L. ed in forza alla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'importo di cui al precedente capoverso è corrisposto secondo quanto al capoverso precedente unicamente nel caso non godano di trattamenti economici individuali e/o collettivi aggiuntivi a quelli previsti dalle disposizioni del C.C.N.L. vigente.

L'importo una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del codice civile, tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse interrompersi in data antecedente al previsto periodo di corresponsione dell'una tantum, la stessa sarà erogata all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto in Bari, 2 ottobre 2024.

ANAEP CONFARTIGIANATO PUGLIA

CLAAI PUGLIA

CNA COSTRUZIONI PUGLIA

FIAE CASARTIGIANI PUGLIA

FENEALUIL PUGLIA

FILCA-CISL PUGLIA

FILLEA CGIL PUGLIA